



Milano, 08 marzo 2020

Prot. AM 86/2020

COMUNICATO

Viste le nuove disposizioni contenute nel DPCM 08.03.20, ad integrazione e parziale modifica del precedente comunicato del 5 marzo 2020, si informa che:

1. Nella regione Lombardia e nelle provincie di:

Emilia-Romagna

- ✓ Modena
- ✓ Parma
- ✓ Piacenza
- ✓ Reggio nell'Emilia
- ✓ Rimini

Marche

- ✓ Pesaro e Urbino

Piemonte

- ✓ Alessandria
- ✓ Asti
- ✓ Novara
- ✓ Verbano-Cusio-Ossola
- ✓ Vercelli

Veneto

- ✓ Padova
- ✓ Treviso
- ✓ Venezia

sono sospese tutte le manifestazioni sportive e le attività dei circoli affiliati fino al 3 aprile 2020.

Stante il divieto assoluto di spostamento dei residenti nella Regione Lombardia e nelle provincie sopra indicate si applicano le disposizioni dei precedenti comunicati.

2. Disposizioni relative a tutto il restante territorio nazionale

Nelle restanti regioni e provincie italiane si precisa che:

- a. E' consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti (**si ricorda che per agonisti si intendono gli atleti per i quali la Federazione ha richiesto il certificato medico**), all'interno



di strutture sportive utilizzate a porte chiuse a condizione che le associazioni e le società sportive garantiscano, tramite proprio personale medico, controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19, tra gli atleti, i tecnici i dirigenti e tutti gli accompagnatori che partecipano all'evento sportivo;

- b. È consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria all'interno delle strutture delle associazioni sportive affiliate a condizione che sia garantito il rispetto delle misure igienico sanitarie indicate nell'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, tra le quali il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro.

Attività di somministrazione

Per quanto attiene le attività di somministrazione all'interno dei circoli affiliati si invitano gli stessi ad assumere informazioni direttamente presso i comuni di riferimento per verificare le modalità applicative del decreto.

Validità delle disposizioni

La validità delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 decorrono dalla data del 8 marzo fino al 3 aprile 2020 e sostituiscono quelle emanate dai precedenti DPCM.

Disposizioni Federali

Si conferma la sospensione di ogni attività sportiva in corso (individuale e a squadre) nonché l'annullamento di tutte le manifestazioni previste dal calendario sportivo il cui inizio è fissato per data antecedente il 4 aprile 2020. Si invitano i Responsabili Nazionali di Sezione, nonché i Presidenti regionali e provinciali ad adeguarsi con effetto immediato alle presenti disposizioni.

Si invitano i Centri Sportivi a contattare le Autorità locali competenti per verificare che nel loro ambito regionale/provinciale o comunale non siano state adottate misure più restrittive o non siano state pubblicate note esplicative o specifiche dei divieti e degli obblighi di cui al DPCM 08.03.20. Le nuove disposizioni, fatte salve successive modifiche, resteranno in vigore fino al 3 Aprile compreso.

Il Presidente
Dott. Andrea Mancino